

C O M U N E D I F E R M O

---==*==---

Repertorio n. 1236/2014 del 05/12/2014

OGGETTO: **Contratto di concessione area cimiteriale zona est del Cimitero Urbano I° Stralcio per costruzione di cappellina privata.**

---==*==---

REPUBBLICA ITALIANA

---==*==---

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno cinque (05) del mese di Dicembre (12) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs n. 267/2000 e s.m. i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona dell' Ing. Piero Moriconi, nato a Civitanova Marche (MC), il 09/04/1955, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "CONCEDENTE";

- il Sig. **"SERENA ROBERTO"**, nato il 16/10/1954 a Fermo (FM) , residente a Fermo (FM) in Via Alberto Mario n. 55, C.F. SRNRRT54R16D542D, d'ora innanzi denominato nel presente atto "CONCESSIONARIO", il quale dichiara che al momento della stipula

del presente atto non è in possesso di firma digitale e dichiara, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005, di avvalersi della facoltà di apporre la sua firma autografa sul contratto e sulla relativa planimetria allegata.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalla sottoscritta e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 – lett f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 409 del 29/10/2013 sono state individuate, nella parte Est e Nord-Est del Cimitero Urbano, n. 47 aree per la costruzione di cappelline private, distinte nelle tipologie "A" (n. 45 aree) e "B" (n. 1 area) e n. 1 area sita nella parte nuova lato Nord-Est del cimitero urbano contraddistinta al n. 58 "A" e sono stati stabiliti i criteri di assegnazione e determinati i prezzi e la durata delle concessioni ;

- che in data 31/10/2013 è stato pubblicato l'avviso pubblico contenente le modalità di assegnazione delle aree prevedendo il sorteggio pubblico per il giorno 26/11/2013 e l'assegnazione in ordine cronologico delle rimanenti aree;

- che, essendo il numero delle domande pervenute entro il 25/11/2013

inferiore a quello delle aree disponibili per l'assegnazione, con

determinazione dirigenziale n.372, R.G. 1477, del 26/11/2013, sono state

individuare le aree lato est costituenti il I° Stralcio, composto da n. 10

aree contraddistinte dai numeri: **27, 28, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46,**

oltre l'area n. 58 lato nord-est ;

- che con determinazione dirigenziale n. 375, R.G. 1491, del 28/11/2013

si è preso atto della assegnazione di n. 9 aree delle 11 facenti parte del I°

Stralcio assegnate mediante sorteggio pubblico tenutosi il giorno

26/11/2013 (assegnate le aree n. 27, 34, 35,41, 42, 43, 44, 45, 46; non

assegnate le aree n. 28 e n. 58);

- che al Sig. SERENA ROBERTO, mediante sorteggio pubblico

tenutosi il giorno 26/11/2013, è stata assegnata **l'area n. 27, tipo "A" -**

della superficie massima di sedime di mq. 18,90, per il prezzo di Euro

37.000,00=;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 129 - R.G. 536 –

del 07/05/2014 è stata assegnata l'area n. 58 Tipo “A” ed è stato disposto

l'ampliamento delle aree incluse nel I^ Stralcio realizzativo, prevedendo

l'inserimento anche delle aree contraddistinte dai n.ri 29 e 36;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 304 - R.G. 1162 – del

16/09/2014 è stata assegnata l'area n. 36 di Tipo “A” lato Est (e che le

aree ancora da assegnare sono quelle contraddistinte dai n.ri 28 e 29);

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 -

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte integrante

e sostanziale del presente contratto.

- ART. 2 -

l'Ing **PIERO MORICONI**, nella qualifica, rilascia al Sig. **SERENA ROBERTO**, che accetta, la concessione dell'area n. 27 di tipo "A", della superficie massima di sedime di mq. 18,90, con possibilità di realizzazione di ipogei, situata nel lato Est del Cimitero Urbano, individuata nella planimetria allegata (Allegato "A"), per la edificazione di cappellina privata.

- ART. 3 -

Il prezzo della concessione, pari ad Euro 37.000,00 (Euro trentasettemila/00), così come stabilito con Atto di G.C. n. 409 del 29/10/2013, è stato pagato dal concessionario, come segue: caparra confirmatoria di Euro 990,00 versata con assegno bancario circolare n. 6065777094-00 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Agenzia di Fermo e quietanze della Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Fermo - n. 5518 in data 12/12/2013 di Euro 11.100,00 (I° acconto pari al 30%) e n. 5506 in data 18/11/2014 (saldo di Euro 24.910,00).

- ART. 4 -

La concessione si intende rilasciata ed accettata per la durata di novantanove anni salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, nonché alle condizioni e modalità risultanti dalle leggi e regolamenti sui Cimiteri, emanati o da emanarsi sia dallo Stato che dal Comune.

- ART. 5 -

La costruzione non può essere iniziata senza il nulla osta del Comune,

qualora dovesse essere nominata la Commissione Edilizia Comunale,

sarà necessario anche il parere di detto organo .

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di loculi che possono essere realizzati nel sepolcro.

Eseguito il collaudo delle tombe di famiglia ed edicole funerarie, da parte dell'Ufficio Tecnico, sui disegni originariamente approvati dall'Ente, é di regola vietata qualsiasi variazione di numero delle sepolture e qualsiasi

altra modificazione alle stesse. Tuttavia, dietro richiesta dei concessionari, potrà eccezionalmente essere autorizzata la modificazione delle sepolture esistenti o anche l'allestimento di nuove, purché siano osservate le disposizioni regolamentari vigenti e ogni altra che, caso per caso, potrà essere stabilita, fermo restando che per gli interventi edilizi sopra detti dovrà essere presentata apposita pratica edilizia presso il competente ufficio comunale.

- ART. 6 -

Il concessionario é reso edotto per effetto del presente articolo che, una volta terminati i lavori di costruzione della tomba di famiglia, il successivo trasferimento delle salme può essere procrastinato per motivi di sicurezza, a giudizio insindacabile dell'Ente, quando l'area circostante il manufatto non sia agibile al pubblico per qualsivoglia motivo. Il posticipo delle operazioni di trasferimento é limitato al solo tempo necessario per l'eliminazione dell'impedimento. La predetta facoltà potrà essere esercitata dal Comune anche successivamente, ogniqualvolta si verifichi una situazione tale da pregiudicare la sicurezza del pubblico.

- ART. 7 -

I progetti di costruzione devono essere presentati al Comune entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto di concessione. In mancanza, la concessione si intende decaduta con rimborso, senza interessi, delle somme versate, ad eccezione della caparra confirmatoria di Euro 990,00. La decadenza è dichiarata mediante adozione di apposito provvedimento da parte del Concedente.

Le opere dovranno essere compiute e rifinite in ogni loro parte nel termine perentorio di due anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune (permesso di costruire) .

In caso di mancato inizio della costruzione nel termine di due anni dal rilascio del permesso di costruire, l'Amministrazione avrà facoltà di revocare la concessione. Qualora, iniziata la costruzione nei termini di cui sopra, essa non verrà ultimata entro il termine di due anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, l'Amministrazione avrà facoltà di revocare la concessione, rimborsando il costo della costruzione eseguita con la detrazione del 40% sul valore dell'opera stimata con perizia.

- ART. 8 -

Il diritto d'uso delle sepolture private, ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n.285/90, é riservato alle persone fisiche dei concessionari e dei loro familiari. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di persone che risultano essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

- ART. 9 -

I diritti e gli obblighi relativi alla presente concessione passeranno, alla morte dei concessionari, all'erede o agli eredi che provino, ai sensi di legge, questa loro qualità .

- ART. 10 -

E' vietato il trasferimento della concessione sia per vendita che per donazione; é consentita soltanto la retrocessione al Comune che corrisponderà ai concessionari, a titolo di indennizzo, il 60% del prezzo di stima dell'area, da determinarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale al momento della retrocessione, ai sensi dell'art.36 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

- ART.11 -

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, ai sensi dell'art.63 del D.P.R. n.285/90 e secondo le prescrizioni di cui all'art.32 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese degli interessati, o loro eredi, quando essi non vi provvederanno direttamente, i monumenti, le lapidi, ecc. indecorosi o che fossero in condizioni da poter arrecare danno alle sepolture circostanti e alla sicurezza delle persone.

- ART. 12 -

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del concessionario.

Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione oggetto del presente contratto non è sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A ed ai sensi dell'art. 5 della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i. è assoggettata a registrazione in termine fisso, applicando l'aliquota del 2% del canone di concessione.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD)

- ART. 13 -

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile, al Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10/9/1990 n.285), al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e sue successive modificazioni ed integrazioni, alle norme e regolamenti vigenti in materia, nonché alle norme consuetudinarie relative ai Cimiteri del Comune di Fermo.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potranno essere emanati nel corso del presente contratto.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 9 pagine. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono,

unitamente alla planimetria (allegato "A") , come segue:

- il CONCESSIONARIO, Sig. SERENA ROBERTO, con firma
autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante
scansione del documento



- il CONCEDENTE, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente,
Ing. Piero Moriconi (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dr.ssa Serafina Camastra
(firmato digitalmente)